



*Dipartimento Pressioni sull'Ambiente
Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori
Unità Valutazioni Ambientali
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it*

*Responsabile del procedimento: Dott. Marco Rizzuto
Referente per quanto comunicato: Dott. Marco Rizzuto
Tel.: 06 48 05 42 56
Email: marco.rizzuto@arpalazio.it*

Prot. n°
(da citare nella risposta)

*Rif. Regione Lazio prot.n. 1220308 del 04/10/2024
Rif. Arpa Lazio prot.n. 71395.E del 07/10/2024
Rif. Regione Lazio prot.n. 1330648 del 29/10/2024
Rif. Arpa Lazio prot.n. 78197.E del 29/10/2024
Rif. Regione Lazio prot.n. 1355719 del 04/11/2024
Rif. Arpa Lazio prot.n. 79823.E del 05/11/2024*

Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente
Area Autorizzazione Integrata Ambientale
aia@pec.regione.lazio.it

p.c. ARPA Lazio
Direzione Sezione di Frosinone

Oggetto: ACEA Ambiente S.r.l. – impianto di termovalorizzazione loc. Valle Porchio, Comune di San Vittore (FR). Convocazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell'AIA rilasciata con D.D. n. G00063 del 13/01/2016. Codice pratica: 35 2023. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alle note a margine richiamate, con le quali codesta AC ha convocato per il 19/11/2024, poi posticipata al 20/11/2024, la quarta seduta di Conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Acea Ambiente S.r.l. per l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione in località Valle Porchio, nel Comune di San Vittore (FR).

Nell'ambito del procedimento in oggetto codesta AC ha richiesto ad Arpa Lazio il supporto istruttorio previsto dalla L.R. n. 6 del 26/05/2021 e successivo regolamento regionale n. 21 del 25/11/2021, nonché il parere di competenza di cui all'art. 29-quater c. 6 D.Lgs. n. 152/2006.

SEDE LEGALE

Rieti - Via Garibaldi, 114 - 02100
Tel. +39 0746.267.201/0746.49.12.07 - Fax +39 0746.25.32.12
E-mail: direzione.gen@arpalazio.it
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDE DI RAPPRESENTANZA

Roma - Via Boncompagni, 101 - 00187
Tel. +39 06.48.05.42.11 - Fax +39 06.48.05.42.30
E-mail: direzione.gen@arpalazio.it
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it



ACEA Ambiente S.r.l. Procedimento di Riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell'AIA rilasciata con Determinazione n. con D.D. n. G00063 del 13/01/2016 ai sensi dell'art. 29 octies, c. 3, lettera a) del D.Lgs. 152/06. **Relazione**

Con riferimento alla categoria IPPC 1.1, nel parere precedentemente trasmesso Arpa Lazio aveva evidenziato all'AC che la medesima è relativa alla *Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW*, e non implica il recupero di rifiuti. È stato inoltre evidenziato che nell'autorizzazione del 2016 la medesima installazione era autorizzata soltanto per la categoria 5.2.

In riferimento a tale aspetto, al punto 2 del quadro sinottico l'AC chiede alla Società di relazionare e la Società riporta quanto segue: *Come già indicato nella nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 86998 del 6/8/2021, la finalità dell'impianto è principalmente volta al recupero energetico di rifiuti non pericolosi, pertanto, con specifico riferimento all'Allegato VIII, parte II, l'attività principale è quella corrispondente al punto 5.2 "Recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento dei rifiuti": a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora. L'attività secondaria consiste nella "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW" (Attività 1.1).*

Al riguardo, circa gli impianti di combustione di cui alla citata attività IPPC 1.1, si segnala che l'art. 28 della Direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) chiarisce che le disposizioni per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW non si applicano a impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all'articolo 3, punto 31, lettera b), ossia gli specifici rifiuti costituiti da biomasse ivi elencate.

Poiché l'impianto di San Vittore gestisce rifiuti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 3, punto 31, lettera b) della Direttiva 2010/75/Ue, a parere della scrivente Agenzia non svolge attività IPPC 1.1.

Quanto sopra per le valutazioni di Codesta AC.

Circa il richiamo fatto dal Gestore all'impianto di coincenerimento, che si rammenta essere un'unità tecnica la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio, nel parere precedentemente trasmesso l'Agenzia ha rimandato alle decisioni di codesta AC, ribadendo che il riferimento del Gestore a tale tipologia di impianti non risulta pertinente al caso di specie.

Al riguardo al punto 11 del quadro sinottico, l'AC ha richiesto al Gestore di relazionare in merito; il Gestore, richiamando la definizione di coincenerimento, ha riportato che *poiché la funzione principale dell'impianto in oggetto consiste nella produzione di energia (operazione di recupero R1) e non nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, lo stesso impianto deve essere considerato un impianto di coincenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera c), comma 1 dell'art. 237-ter del D.Lgs. n.152/06.*

Rispetto a quanto sopra si osserva che la circostanza che una attività di gestione di rifiuti si configuri come smaltimento o recupero non rileva al fine di inquadrare la stessa nel novero degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti, come sembra argomentare il Gestore; per esempio, l'attività di smaltimento (*trattamento termico ai fini dello smaltimento*) è citata proprio nella nozione di coincenerimento, al contempo l'Allegato C alla parte quarta delle D.Lgs. n. 152/06 nella nota (4) stabilisce quando associare all'incenerimento una operazione di recupero R1.

Pertanto, sulla base delle considerazioni già formulate al riguardo nel precedente parere, si ribadisce, per le valutazioni di codesta AC, che a parere di Arpa Lazio l'installazione in oggetto si configura come impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 237-ter c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto ad esso si applicano, secondo il comma 2 dell'art. 237-duodecies, i valori limite di emissione di cui al Paragrafo A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché tutte le prescrizioni ivi previste per gli inceneritori.

Per quanto riguarda la gestione delle emissioni in atmosfera e delle condizioni di rispetto dei valori limite in corrispondenza dei periodi di guasto, in riferimento al Piano delle OTNOC nel parere precedentemente trasmesso l'Agenzia aveva richiamato quanto previsto dall'art. 237-octiedecies del D.Lgs. n. 152/06, ovvero che l'autorizzazione deve stabilire il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti.

Per nessun motivo in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

In merito il Gestore ha precisato che, sulla base dell'andamento piezometrico ricostruito dai dati di soggiacenza della falda misurati durante le indagini a suo tempo condotte da CNR IRSA, i cui risultati sono parte integrante degli atti del procedimento di cui alla Determinazione DD G14844 del 28/10/2022, i nuovi piezometri denominati PV2 e PV3 si discostano di poche decine di metri rispetto alla precedente proposta, non modificando pertanto la loro posizione rispetto al deflusso di falda.

I Tecnici

CTP Ing. Elisa Bianchi



Dott.ssa Tatiana Lelli



CTP Ing. Fabio Colaneri



La Posizione Organizzativa

CTP Dott.sa Rosalba Borrelli



Il Direttore del Servizio

Dott. Marco Rizzuto